

Codice A1618A

D.D. 23 maggio 2024, n. 392

Oggetto: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione Soggetto trasgressore: SAMPO' DENISE legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA FRUTTERO S.S. (P.IVA 03249170048) Sede legale: TRINITA' - Via Fossano 41 Sede intervento: TRINITA' - Via Fossano 1 (Fig. 1 part.3).



ATTO DD 392/A1618A/2024

DEL 23/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Oggetto: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione

Soggetto trasgressore: SAMPO' DENISE legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA FRUTTERO S.S. (P.IVA 03249170048)

Sede legale: TRINITA' – Via Fossano 41

Sede intervento: TRINITA' – Via Fossano 1 (Fig. 1 part.3).

1. PREMESSO CHE:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 29/3/2024 prot. n. 00059479, (tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trinità), la Sig.ra SAMPO' DENISE, in qualità di legale rappresentante, della Società Agricola Fruttero S.S. (P.IVA 03249170048), avente sede in Trinità – Via Fossano 41, ha chiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Trinità, in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a catasto al Fig. 1, mappale 3 per la realizzazione di lavori di bonifica agraria, finalizzati a rendere coltivabile il mappale indicato, creando un unico appezzamento con i mappali adiacenti, su una superficie pari a 7.367,40 m², di cui 5.947 m² boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 19.506,44 m³;

- con nota del 04/04/2024 (ns prot. n. 00063267) si comunicava al Suap che l'istanza risultava improcedibile in quanto priva di documentazione obbligatoria ai sensi della D.D. n. 368 del 07/02/2018 (Allegato A), oltretutto era stato inoltre verificato su cartografia disponibile su QGIS che l'area di intervento era interessata da bosco, gravato da vincolo paesaggistico. Per cui si segnalava anche la necessità di acquisire una relazione specialistica forestale, nonché l'autorizzazione ex D.lgs 42/2004, previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Piemonte;

- con nota del 17/05/2024 di prot. n. 00091771 il Comune di Trinità trasmetteva per conoscenza la richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, comprensiva anche di parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Trinità del 16/05/2024;

- con nota del 20/05/2024 di prot. n. 00092865 pervenivano le integrazioni richieste, tra cui anche l'istanza di vincolo, in cui era formalizzato che la superficie coperta da bosco risultava pari 5.947 mq, nonché la relazione forestale, a firma del Dott. For Gianni Mao, nella quale era evidenziato quanto segue:

- nell'area a querceto: *"... trattasi di una porzione di circa 2.312 mq che recentemente è stata sottoposta ad un intervento di taglio raso. L'intervento eseguito è consistito nell'asportazione totale del soprassuolo forestale rilasciando i ceppi ancora riscontrabili sul terreno. Percorrendo la porzione interessata dal taglio non risulta che ci sia stata asportazione di ceppi..."*;
- nell'area di robinieto in fase giovanile: *"...trattasi di una porzione di circa 1.797 mq non sottoposta ad alcun intervento costituita da giovani esemplari di robinia (diametro variabile 2/6 cm) con presenza di sambuco e sporadica rinnovazione di acero campestre (RB10B)..."*;
- nell'area di robinieto adulto: *"...trattasi di una porzione di circa 1.838 mq che recentemente è stata sottoposta ad un intervento di taglio raso riconducibile al Robinieto var. con laltifoglie mesofile (RB10B). L'intervento eseguito è consistito nell'asportazione totale del soprassuolo forestale rilasciando i ceppi ancora riscontrabili sul terreno. Percorrendo la porzione interessata dal taglio non risulta che ci sia stata asportazione di ceppi..."*

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricade nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;

- pertanto deve essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;

- stante la superficie coinvolta e la volumetria di materiali movimentati nel corso dell'intervento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/89, la competenza all'adozione del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte – Settore Tecnico Piemonte Sud;

- i lavori sono stati realizzati in assenza di titolo autorizzativo e quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere eseguite con l'equilibrio idrogeologico locale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

- A. di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- B. di DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, la Sig.ra SAMPO' DENISE, in qualità di legale rappresentante, della Società Agricola Fruttero S.S. (P.IVA 03249170048), avente sede in Trinità – Via Fossano 41, affinché provveda:

1. a SOSPENDERE immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione;

2. a PRESENTARE, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un adeguamento degli elaborati progettuali, i quali dovranno essere aggiornati, a partire dallo stato dei luoghi effettivo e sulla base degli interventi già compiuti sull'area oggetto di istanza, al fine di consentire ai competenti settori la valutazione della compatibilità delle opere eseguite con l'equilibrio idrogeologico locale, necessaria alla regolarizzazione dei lavori realizzati in assenza di titolo abilitativo, mediante acquisizione di autorizzazione in sanatoria, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018. La documentazione, unitamente alla richiesta di sanatoria, dovrà essere inoltrata al SUAP del Comune di Trinità

- C. di DARE ATTO che, in applicazione del principio di economicità dell'attività amministrativa, l'endo-procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui sopra potrà utilmente confluire all'interno del procedimento amministrativo in corso, avviato dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trinità ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010;

- D. di INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al p.to B.2.;

- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;

- in caso di mancato adempimento a quanto previsto al punto B.2., ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata, e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà ad emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato di luoghi;

- in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art. 650 c.p.;

D. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla Sig.ra SAMPO' DENISE, nata a Fossano il 03/04/1984, legale rappresentante della Società Agricola Fruttero S.S. (P.IVA 03249170048) con sede legale in Trinità – Via Fossano 41 .

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al Sig. Sindaco del Comune di Trinità

- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Cuneo

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo